

Allegato B

Schema di regolamento di attuazione dell'articolo 10 della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 ("Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11") recante "Disciplina dei requisiti e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica"

Relazione illustrativa

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento che si approva in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), per la disciplina dei requisiti e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del medesimo articolo 10.

L'articolo 2 individua i soggetti autorizzabili, ossia:

- a) le associazioni di categoria del settore commercio;
- b) altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno due anni di operatività, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, nelle attività di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale.

Tali soggetti non devono essere già stati autorizzati dalla Regione Campania per altri CAT nell'ambito della stessa provincia.

L'articolo 3 definisce i requisiti di carattere generale, prevedendo che:

- a) siano costituiti nelle forme di cui all'articolo 2;
- b) la sede legale sia localizzata nel territorio regionale;
- c) siano dotati di uno sportello operativo in almeno un comune capoluogo ovvero in almeno due comuni della provincia in cui ha sede;
- d) nella fattispecie di CAT che includano i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), che i medesimi abbiano almeno due anni di operatività, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione nelle attività di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale;

In particolare, lo Statuto deve prevedere:

- 1) le attività, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale, per le quali si chiede l'autorizzazione;
- 2) l'indicazione espressa dell'assenza di finalità di lucro;
- 3) che le attività siano rese a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti che hanno costituito il CAT.

L'articolo 4 individua i requisiti di carattere tecnico, prevedendo che il CAT sia dotato di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza idonea allo svolgimento delle attività, nonché di risorse umane e strumentali adeguate per garantire l'erogazione dei servizi e disponga di un responsabile dell'erogazione dei servizi in possesso di una comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto dei servizi erogati. È previsto, altresì, che disponga di una pagina web per fornire informazioni complete circa l'assetto organizzativo e le attività e i servizi resi all'utenza.

Per assicurare il rispetto dei requisiti previsti al comma 1, o comunque per garantirne l'implementazione, è previsto che i CAT possano stipulare convenzioni con docenti, professionisti, esperti e società private di consulenza di servizi alle imprese o con altri soggetti idonei.

I CAT di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale, devono altresì assicurare l'attuazione dei programmi di formazione professionale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale con cadenza annuale.

Infine, è previsto che i CAT dispongano di un programma triennale delle attività che intendono svolgere.

L'articolo 5 declina i documenti da allegare alla domanda di autorizzazione a pena di inammissibilità, ed in particolare:

- a) l'atto costitutivo del CAT;
- b) lo statuto del CAT;
- c) per le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), ai fini della dimostrazione della rappresentatività regionale o provinciale, l'elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;
- e) l'indicazione del numero degli sportelli operativi nell'ambito provinciale;
- f) l'attestazione di non avere costituito e di non aver partecipato in alcuna forma ad altri CAT nell'ambito della stessa provincia;
- g) il programma triennale relativo alle attività che si intendono svolgere.

Per la definizione dei termini, le modalità, nonché i contenuti e requisiti delle attestazioni e della documentazione da produrre ed eventuali modelli per la presentazione della domanda, si rinvia ad un provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento. Con analogo provvedimento sono determinate eventuali variazioni alle disposizioni adottate ai sensi del comma 2 dell'art.5.

L'articolo 6 definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge regionale e dal regolamento, con provvedimento della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio, da rilasciarsi entro 20 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5. Qualora entro il predetto termine non venga comunicato il provvedimento di diniego, il silenzio equivale ad accoglimento della domanda. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire integrazioni documentali. In coerenza con la L.241/90, il termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento dell'integrazione documentale ovvero dalla scadenza del termine di sospensione.

Il comma 4 prevede che CAT autorizzati, nello svolgimento dell'attività e nelle iniziative promozionali, espongano al pubblico la dicitura "Centro di assistenza tecnica" e riportino gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.

Il comma 5 prevede che la Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio iscriva, in apposito registro, l'elenco dei CAT abilitati.

L'articolo 7 assegna alla Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio le attività di controllo e di monitoraggio.

A tal fine, il comma 2 stabilisce che i CAT provvedano a comunicare ogni modificazione relativa ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2.

Il comma 3 prevede che ai fini del monitoraggio, i CAT provvedano ad inviare alla Direzione competente, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata in ordine alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti di cui al programma triennale presentato all'atto della domanda di autorizzazione.

L'articolo 8 prevede le fattispecie di sospensione e revoca dell'autorizzazione, disponendo che qualora, anche a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 2, o alla trasmissione delle relazioni di cui al comma 3, si accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui agli articoli 3 o 4, si procede alla notifica della sospensione della autorizzazione e del CAT dall'elenco dei soggetti

autorizzati di cui all'articolo 6, comma 3, motivandone le cause e assegnando un termine per l'adeguamento. Nel caso in cui il CAT non provveda entro detto termine, ovvero nelle altre ipotesi previste in via generale dalla normativa vigente, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

L'articolo 9 dispone per i CAT già autorizzati siano tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti nel regolamento nei termini e con le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2.

L'articolo 10 prevede che il regolamento entri in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.